



Provincia di Arezzo

Regolamento del Consiglio Comunale dei giovani

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 27 aprile 2023

Art. 1 (Istituzione)

È istituito presso il Comune di Sansepolcro il Consiglio Comunale dei Giovani, per la promozione delle politiche giovanili, quale organismo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta Comunali, per l'attuazione dei principi di partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita politica della comunità, secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, dallo Statuto e in conformità alle vigenti normative di riferimento statali e regionali.

Art. 2 (Finalità e obiettivi)

1. Finalità della Consiglio è la promozione dei principi di partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita politica della comunità; 2. Il Consiglio persegue i seguenti obiettivi:
 - a) Favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni di cittadini Biturgensi nella vita politica e amministrativa del Comune, permettere una maggiore conoscenza dell'organismo comunale e delle sue funzioni;
 - b) Favorire tutte le azioni specifiche rivolte alle giovani generazioni, secondo i principi sanciti dalla Comunità Europea;
 - c) Favorire la costituzione di una rete per lo scambio di competenze e di esperienze, per lo sviluppo di sinergie per obiettivi comuni in ambito politico, culturale, associativo, scolastico e della formazione.

Art. 3 (Funzioni)

1. E' strumento di collegamento tra gli organi istituzionali del Comune e le nuove generazioni di cittadini;
2. Si pone come soggetto propositivo e consultivo rispetto all'attività amministrativa dell'Ente al fine del raggiungimento delle proprie finalità e obiettivi;
3. Formula proposte e pareri (non vincolanti) per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di: scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, aggregazione sociale, ambiente, sport, arte, cultura, spettacolo, musica, manifestazioni, svago e tempo libero;
4. Propone al Consiglio Comunale indagini e ricerche su aspetti rilevanti della condizione giovanile nel territorio, al fine di renderli pubblici con documentazione di vario genere, nonché con dibattiti, incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
5. Sollecita iniziative tese a favorire l'accesso dei giovani in tutti gli ambiti della vita amministrativa;
6. Promuove interventi nella scuola per divulgare i valori di cittadinanza attiva e renderla patrimonio condiviso nelle nuove generazioni;
7. Si adopera affinché si arrivi a un reale riequilibrio della rappresentanza politica dei giovani;
8. Assicura l'informazione e il coordinamento delle iniziative adottate dall'Unione europea e la collaborazione con gli organismi analoghi delle Città gemellate;
9. Collabora con le associazioni del territorio che hanno tra i propri fini statuari quello di promuovere politiche giovanili di cittadinanza attiva.

Art. 4 (Composizione e organizzazione)

1. Fanno parte del Consiglio Comunale dei Giovani:
 - a. Componenti di diritto senza facoltà di voto:
 - Il Sindaco o un suo delegato, che presiede la prima seduta nel corso della quale il Consiglio dei Giovani vota il proprio Presidente, che abbia come requisito la maggiore età, a scrutinio segreto;
 - l'Assessore con delega alle Politiche Giovanili;

- il Responsabile del servizio comunale competente, che assume il ruolo di segretario verbalizzante del Consiglio;

b. Componenti di diritto con facoltà di voto:

N.2 studenti residenti nel Comune di Sansepolcro, eletti per ogni scuola secondaria di secondo grado del territorio comunale, tramite apposite elezioni, organizzate da ogni singolo Istituto Scolastico;

c. N.2 studenti residenti nel Comune di Sansepolcro, eletti per ogni scuola secondaria di primo grado del territorio comunale, tramite apposite elezioni, organizzate da ogni Istituto Scolastico;

d. N.2 Ragazzi/e residenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni appartenenti alle varie associazioni giovanili o affini del territorio comunale, che ne facciano richiesta con modulo allegato ad apposito bando;

e. Fino ad un massimo di due persone residenti, iscritte a Università o Istituti di Alta Formazione (Conservatori, Accademia delle Belle Arti ecc.) che ne facciano richiesta con modulo allegato al bando con età non superiore a 25 anni;

f. fino a due persone iscritte agli Istituti Scolastici superiori di secondo grado extracomunale che facciano richiesta con modulo allegato al bando;

g. Fino a un massimo di 2 persone residenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, che ne facciano richiesta con modulo allegato al bando;

La composizione definitiva è approvata con atto di Giunta Comunale e comunicata nella prima seduta utile del Consiglio Comunale;

Il Consiglio è così formato per un numero minimo di 16 membri fino a un massimo di 20, appartenenti al mondo scolastico e giovanile della città.

Art. 5 (Elezioni dei componenti negli istituti scolastici)

1. Ogni Istituto Scolastico superiore di primo e secondo grado organizza autonomamente le elezioni per eleggere i propri componenti nel Consiglio Comunale dei Giovani;

1. Le elezioni devono avvenire entro il 31 Dicembre di ogni anno scolastico o comunque in concomitanza delle altre elezioni studentesche;

2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono candidarsi tutti gli studenti residenti nel Comune di Sansepolcro iscritti all'Istituto;

3. Nelle scuole secondarie di primo grado possono candidarsi tutti gli studenti residenti nel Comune di Sansepolcro iscritti alla Classe Terza, iscritti all'Istituto;

4. Nelle scuole secondarie di secondo grado fanno parte dell'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti;

5. Nelle scuole secondarie di primo grado fanno parte dell'elettorato attivo solo gli studenti iscritti alla classe terza.

Art. 6 (Presidenza)

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza del Consiglio all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale;

2. convoca e presiede le sedute, predispone l'ordine del giorno delle riunioni indicando gli argomenti da trattare, tenendo conto delle richieste avanzate dalle singole componenti del Consiglio Comunale dei Giovani, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale;

3. coordina tutta l'attività del Consiglio Comunale dei Giovani e ne promuove l'attuazione nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;

4. si confronta con il Consiglio Comunale dei Giovani e il Vicepresidente sulle decisioni da prendere;

5. controfirma i verbali delle riunioni redatti dal segretario, il cui ruolo è attuato dal Responsabile del servizio comunale competente;

6. verifica le procedure di convocazione curate dal segretario, il cui ruolo è attuato dal Responsabile del servizio comunale competente.

Art. 7 (Funzionamento)

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani si intendono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei componenti, mentre, in seconda convocazione, sono valide se è presente almeno un terzo delle stesse; la seconda convocazione può essere prevista nella medesima data trascorsi almeno 30 minuti dalla prima;

1. nella prima seduta del Consiglio, viene eletto a maggioranza semplice dei componenti con scrutinio segreto un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e ne svolge le stesse, in caso di sua assenza o impedimento;
2. quando qualcuno dei componenti è impossibilitato a partecipare alla riunione, per non essere considerato assente non giustificato, deve informare con comunicazione scritta (anche tramite mail o fax) il Presidente prima dell'inizio della riunione, evidenziando le motivazioni;
3. dopo tre assenze non giustificate si decade dal ruolo, con procedura analoga a quella prevista nello Statuto Comunale per i Consiglieri Comunali, e viene nominato un nuovo componente sulla base degli articoli 4 e 5 del presente Regolamento;
4. il Consiglio Comunale dei Giovani stabilisce un calendario di massima delle proprie riunioni nella prima seduta;
5. lo stesso si riunisce di norma almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente con avviso scritto (anche tramite mail o fax) a domicilio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza l'avviso deve comunque pervenire almeno con 24 ore di anticipo;
6. il Consiglio Comunale dei Giovani può essere convocato dal Presidente anche su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti, per specifici argomenti indicati nella richiesta stessa, nel termine di dieci giorni dalla sua presentazione;
7. delle sedute viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale dei Giovani nella successiva riunione;
8. chiunque voglia far risultare a verbale proprie specifiche dichiarazioni testuali ne deve fornire il testo scritto;
9. il Consiglio Comunale dei Giovani resta in carica per la durata di 2 anni:
 - a) nel caso in cui i componenti del Consiglio nei posti riservati alle figure individuate nelle

lettere da d) a g) dell'articolo 4 del presente Regolamento superino il limite massimo di 25 anni durante il secondo anno di mandato, rimangono comunque in carica fino al termine naturale della consiliatura.;

- b) i componenti eletti per gli Istituti Scolastici che terminano il proprio percorso scolastico prima della scadenza naturale della consiliatura decadono dal Consiglio, in favore di nuovi membri eletti negli stessi Istituti Scolastici, come da articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 8 (Criteri e procedure per la composizione del Consiglio)

Relativamente ai posti riservati nel Consiglio alle figure individuate nelle lettere da d) a g) dell'articolo 4 del presente Regolamento che intendano partecipare, la presentazione delle domande al Consiglio Comunale dei Giovani avviene con le modalità stabilite nell'apposito bando, pubblicato a cura del responsabile del servizio comunale interessato per costruire e incrementare una cultura che valorizzi le politiche giovanili nel territorio. Detto bando dovrà essere reso pubblico attraverso tutti i mezzi d'informazione locali, il sito internet del Comune e affisso in tutto il territorio comunale.